

Regolamento recante modifiche al Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2013, n. 191.

Art. 1 finalità

Art. 2 modifica all'articolo 3 del DPRReg 191/2013

Art. 3 modifiche all'articolo 7 del DPRReg 191/2013

Art. 4 modifica all'articolo 8 del DPRReg 191/2013

Art. 5 modifiche all'articolo 10 del DPRReg 191/2013

Art. 6 modifica all'articolo 13 del DPRReg 191/2013

Art. 7 modifica all'articolo 14 del DPRReg 191/2013

Art. 8 modifica all'articolo 15 del DPRReg 191/2013

Art. 9 modifica all'articolo 23 del DPRReg 191/2013

Art. 10 modifica all'articolo 24 del DPRReg 191/2013

Art. 11 sostituzione dell'allegato B al DPRReg 191/2013

Art. 12 norma transitoria

Art. 13 entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2013, n. 191.

art. 2 modifica all'articolo 3 del DPRReg 191/2013

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 191/2013, dopo le parole: <<a procedure concorsuali>> sono inserite le seguenti: <<o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali>>.

art. 3 modifiche all'articolo 7 del DPRReg 191/2013

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 191/2013, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente regolamento sono concesse in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte.>>

b) il comma 2 è abrogato.

art. 4 modifica all'articolo 8 del DPRReg 191/2013

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 191/2013 è sostituito dal seguente:

<<1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtù delle quali:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.>>

art. 5 modifiche all'articolo 10 del DPRReg 191/2013

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 191/2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1, le parole: << ovvero locazione>> sono soppresse;

b) alla lettera b) del comma 1, le parole: << ovvero locazione>> sono soppresse e dopo le parole <<per la nautica da diporto>> sono inserite le seguenti: << salvo quanto previsto al comma 9, lettera b)>>;

c) al comma 3, le parole: <<le spese connesse ad operazioni di locazione finanziaria sono ammissibili se è previsto l'obbligo di acquisto alla scadenza>> sono sostituite dalle seguenti: << l'acquisto della proprietà può avvenire anche tramite riscatto di beni in locazione finanziaria>>;

d) al comma 4, le parole: << e la locazione, ad eccezione di quella finanziaria,>> sono soppresse;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

<<9. Non sono ammissibili le spese:

a) relative all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

b) di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) concernenti immobili destinati per la natura dell'impresa alla locazione.>>

art. 6 modifica all'articolo 13 del DPRReg 191/2013

1. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 191/2013, le parole: <<L'impresa beneficiaria relaziona annualmente al Comitato di gestione, nei termini stabiliti dal Comitato di gestione medesimo, in ordine allo svolgimento di tale attività economica.>> sono soppresse.

art. 7 modifica all'articolo 14 del DPREg 191/2013

1. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 191/2013, le parole: <<L'impresa beneficiaria relaziona annualmente al Comitato di gestione, nei termini stabiliti dal Comitato di gestione medesimo, in ordine allo svolgimento di tale attività economica.>> sono soppresse.

art. 8 modifiche all'articolo 15 del DPREg 191/2013

1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 191/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole: <<importo massimo dei>> è inserita la seguente: <<predetti>>;
- b) la parola: <<di>> è soppressa.

art. 9 modifica all'articolo 23 del DPREg 191/2013

1. All'articolo 23, del decreto del Presidente della Regione 191/2013, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d) del comma 1, le parole: <<ovvero di mancata presentazione delle relazioni annuali di cui agli articoli 13, comma 2, secondo periodo, e 14, comma 2, secondo periodo>> sono soppresse;
- b) al comma 3, la parola: <<corrispondente>> è sostituita dalla seguente: <<proporzionale>> e le parole: <<tale valore>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'ammontare di tale quota>>.

art. 10 modifica all'articolo 24 del DPREg 191/2013

1. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 191/2013, le parole: <<5, paragrafo 3, e 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<7, paragrafo 4, e 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013 >>.

art. 11 sostituzione dell'allegato B al DPREg 191/2013

1. L'allegato B del decreto del Presidente della Regione 191/2013, è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento.

art. 12 norma transitoria

1. Nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando che per gli aiuti de minimis concessi dopo il 30 giugno 2014 trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013.

art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Sostituzione dell'Allegato B del DPREg 191/2013

<<Allegato B

Settori di attività economiche e tipologie di aiuto esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 (riferito all'articolo 3, comma 2, lettera c)

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, inoltre, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie nel caso in cui il beneficiario è una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B->>.

VISTO: IL PRESIDENTE